

CONVENZIONE

ART. 11-LEGGE 12.03.99 n. 68

TRA

LA PROVINCIA DI SASSARI - SERVIZIO PER L'INSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI - (di qui in poi denominata la "Provincia"), con sede legale in Via Bottego , 07100 Sassari, Codice Fiscale e Partita IVA, rappresentata dal Dott. Giovanni GUIDO in qualità di Dirigente del Settore VII, titolare dei necessari poteri in ragione del suo ufficio,

E

L' AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI con sede legale in Via Coppino n. 26, 07100 Sassari, Codice Fiscale e Partita IVA 02268260904 legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dottor Renato Mura (in seguito denominata "Azienda");

ente appartenente alla Categoria, di cui all'art. 3 - comma 1 della Legge n.68 del 12 (con più di 50 dipendenti).

Considerato che i lavoratori attualmente in servizio presso l' Azienda sono in totale 1066 e le unità computabili sono 701

VISTI

- La Legge 12.3.99 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Gli artt. 11 - 12 - 13 - della suddetta legge che regolano le convenzioni e l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;
- La circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 17 gennaio 2000;
- Il D.P.R 333\2000 ed in particolare gli artt. 5 e 7 commi 2 e 4;
- L'accordo tra il Ministero del Lavoro e le Regioni del 22.02.2001 relativo alla definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui alla legge 68/99;
- L' art. 12 della Legge Regionale n. 3 del 7 agosto 2009 con il quale la Regione al fine di migliorare i servizi e ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche del Sistema Sanitario Regionale, avvia il processo di riforma ridisciplinandone gli assetti istituzionali ed organizzativi.

PREMESSO

- Che la legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art. 1);
- Che per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art. 2);
- Che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della presente legge (art. 11);

RITENUTO

che attraverso l'istituto della convenzione possa raggiungersi più facilmente l'obiettivo di un inserimento proficuo dei disabili nel contesto lavorativo, in quanto possono prevedersi tempi e modalità di assunzione, per cui si ritiene utile, al fine del conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge stipulare una convenzione;

SI STIPULA

1. Il seguente programma, da attuarsi entro il 31/12/2011, prevede l'assunzione da parte dell'Azienda di n. 5 lavoratori con contratto a tempo indeterminato come di seguito specificato:

n.1	Con la qualifica di categoria	2 A - Commessi (assunzione prevista entro il primo semestre) 1B - Segreteria Direzione Medica di Presidio- Coadiutore amministrativo (assunzione prevista entro il secondo semestre)	entro il: 31/12/2010
n.2	Con la qualifica di categoria	1 B - Ufficio Protocollo - Coadiutore amministrativo 1B - Ufficio Tecnico- Operatore Tecnico	entro il: 31/12/2011

2. Nelle more dell'adozione di una dotazione organica definitiva, l'Azienda si riserva di individuare annualmente le mansioni in riferimento alle esigenze dei Servizi.
3. Qualora al termine del periodo sopra indicato, non sia attuato pienamente il piano di copertura programmato, l'Ufficio competente provvederà ad effettuare gli avviamenti per le unità rimanenti e a proporre, in caso di mancata assunzione dei lavoratori avviati, l'immediata risoluzione della Convenzione. Le assunzioni effettuate precedentemente alla stipula della Convenzione e a seguito dell'invio del prospetto informativo saranno computate a completamento del presente piano di assunzioni. In ogni caso, ai sensi dell' art. 12 Legge Regionale n. 3 del 7 agosto 2009 o di altre successive normative in materia, qualora l'Azienda subisca una trasformazione strutturale ed organizzativa dovuta a riforma del Servizio Sanitario Regionale e/o ad eventuali accorpamenti o trasformazioni, la Convenzione dovrà essere rinegoziata con il/ soggetto/i giuridico/i interessato/i ovvero le parti si riservano:
- di individuare un nuovo piano di assunzioni;
 - di risolvere, a seguito dell'atto regionale che individuerà il nuovo assetto organizzativo, la presente convenzione qualora il numero dei disabili presenti in una nuova Struttura (che includa in tutto o in parte il personale dell'Azienda) fosse superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
4. Il differimento dei termini di assunzione non è ammissibile se non in casi eccezionali che dovranno essere concordati tra le Parti.
5. La Convenzione è compatibile con l'istituto della compensazione territoriale.
6. Per tutta la durata della presente convenzione il datore di lavoro è da considerarsi ottemperante agli obblighi previsti dalla legge 68/99 limitatamente ai posti inclusi nel programma.
7. Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al completamento del piano di assunzioni previste.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Provincia di Sassari

IL DIRIGENTE

Per l' Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari

IL DIRETTORE GENERALE